

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ricorso 7 agosto 2025, n. 28.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12

contro

la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica

per l'impugnazione

della legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 giugno 2025, n. 29, recante "Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1", con riferimento agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma 1; 10; 15; 16; in quanto tali disposizioni si pongono in contrasto, per come meglio si articolerà di seguito, con gli articoli 3, 5, 97, 114, della Costituzione e con l'art. 2, comma 1, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.

deliberato del Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2025

1. La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15, recante "Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002, n. 1" interviene a modificare ampiamente la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", innovando la disciplina delle modalità di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni e degli altri enti locali con la finalità di incrementare la qualità e l'omogeneità dei servizi ai cittadini.
2. La legge individua le funzioni ed i servizi comunali da svolgere a livello delle Unités des communes valdôtaines (enti locali, dotati quindi di personalità giuridica di diritto pubblico), fra le quali lo sportello unico degli enti locali ed i servizi alla persona, nonché quelli di supporto alle istituzioni scolastiche e la stipula delle convenzioni per l'attivazione delle forme associate di esercizio di funzioni e servizi.
3. Altre disposizioni ineriscono alla figura del segretario, non soltanto nel quadro dell'esercizio associato di funzioni tra più comuni, ma anche di singoli comuni, sul piano del trattamento economico dei segretari, sul conferimento e sulla cessazione degli incarichi, soffermandosi anche, in particolare, sulle modalità di individuazione del segretario del Comune di Aosta.
4. Dette disposizioni presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
 - I. Violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.

5. Il presente motivo di ricorso afferisce alle seguenti disposizioni della legge regionale in esame:
- a) l'art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 2 della Legge regionale n. 6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto l'art. 2, dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma associata, nell'ambito territoriale delle Unités del Communes valdôtaines, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio;
 - b) l'art. 5, comma 1, della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 4 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 4 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio;
 - c) l'art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale, anziché che essi le possano esercitare;
 - d) l'art. 13, comma 1, della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 16 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che alle Unités del Communes valdôtaines è affidato l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali, anziché che tale esercizio possa essere ad esse affidato facoltativamente;
 - e) l'art. 15, della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 18 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le funzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati, anziché fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati;
 - f) l'art. 16 della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui, nell'introdurre nella Legge regionale n. 6 del 2014 l'art. 20-bis, commi 3 e 4, nonché comma 7, fa riferimento anche a convenzioni obbligatorie.
6. In via preliminare, si rileva che la Legge regionale 26 maggio 2025, n. 15, ha operato una revisione della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1.
7. In particolare, per quel che rileva ai fini del presente profilo di illegittimità, con le sopra citate disposizioni della legge regionale in esame è stato previsto l'obbligo di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali.
8. La gestione in forma associata è stata disciplinata secondo differenti modalità, che consistono, per determinate ipotesi, nell'accesso a una Unité des Communes valdôtaines di cui all'art. 8 della L. regionale impugnata ovvero, per altre, nella stipula di convenzioni tra i Comuni e i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della citata L. regionale.
9. Sennonché, la previsione di una forma associativa con carattere di obbligatorietà - già introdotta dalla Legge regionale n. 6/2014 e poi successivamente eliminata dalla Legge regionale n. 15/2020 - si pone in chiara contraddizione con i principi di diritto esposti da codesta Corte nella sentenza n. 33 del 2019, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento".
10. Nello specifico, la sentenza in esame ha evidenziato che una disciplina che prevede, in via generalizzata, l'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali "sconta (...) in ogni caso un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonei a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina".
11. Evidentemente, i principi di diritto affermati in tale pronuncia non possono che valere, e soprattutto vincolare, il legislatore regionale e, pertanto, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
12. Difatti, lo Statuto speciale di tale Regione, seppure le assegna competenza legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali" (art. 2, primo comma, lett. b)), prevede che essa debba esplicarsi entro i consueti limiti dell'"armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (art. 2, primo comma, alinea).
13. Conseguentemente, nel prevedere in via generalizzata l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata di taluni servizi ovvero funzioni comunali, la Legge regionale oggetto del presente giudizio di impugnativa risulta adottata in violazione non soltanto del parametro dell'art. 117 della Costituzione (cui corrisponde la disposizione statutaria speciale di cui all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto valdostano), ma anche di quelli di cui agli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione:

- e quindi, di disposizioni che risultano indubbiamente portatrici di “principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica” e, comunque, di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana non potrà che doversi porre “in armonia”.
14. Invero, come già evidenziato da codesta Corte nella richiamata pronuncia n. 33/2019, anche in questa ipotesi la generalizzata previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali ivi indicati finisce per realizzare una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la “geografia funzionale”, imponendo un forte sacrificio all'autonomia comunale senza che ciò trovi ragione nell'obiettivo perseguito dal legislatore regionale.
 15. Difatti, nella prospettiva del legislatore regionale, la revisione della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ha l'esplicito “obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini” (cfr., in questo senso, art. 2 della L. regionale 15/2025).
 16. Sennonché, la previsione astratta e generalizzata di tale obbligo, senza l'individuazione di apposite esenzioni, che tengano conto delle situazioni differenziate che (inevitabilmente) caratterizzano il territorio regionale, non garantisce - neppure in linea astratta - il perseguimento di tale obiettivo, che, al contrario, per essere concretamente soddisfatto, deve necessariamente calarsi nelle - e coordinarsi con le - concrete peculiarità delle singole realtà comunali e geografiche che compongono la Regione, nell'ottica della massima efficienza e accessibilità del sistema amministrativo.
 17. Pertanto, a mente della citata fondamentale sentenza e a fronte dei parametri ivi enucleati a fini decisori, a nessun legislatore competente, inclusa la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è costituzionalmente consentito imporre ai comuni rientranti nel rispettivo territorio la gestione obbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali, dovendosi in ogni caso tutelare l'autonomia costituzionalmente garantita a ciascun comune, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in conformità con i ricordati criteri di facoltatività fissati dalla sentenza n. 33 del 2019.
 - II. Violazione dell'art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000), norma interposta ai così violati parametri di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i “principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica” e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.
 18. Con il presente motivo di impugnazione, si impugna l'art. 16 della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-quater nella Legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma 2 si pone in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali.
 19. Più nello specifico, l'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2025 introduce nella legge regionale n. 6 del 2014 il capo V-bis, rubricato “SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI” e composto dagli articoli da 20-bis a 20-sexies.
 20. Da tali disposizioni risulta delineata una disciplina che si discosta in parte -e, soprattutto, illegittimamente - da quella tracciata dai principi ricavabili dalla normativa nazionale.
 21. Nello specifico, l'art. 20-quater, comma 2, prevede che: “Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo”.
 22. Così facendo, la disposizione richiamata finisce per dettare una disciplina relativa all'avvicendamento tra segretari comunali che non risulta conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni statate.
 23. In particolare, l'art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000), prevede che: “[...] la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario”. Il successivo comma 3 del richiamato art. 99, prevede poi che: “La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato”.
 24. Da un semplice confronto tra le disposizioni ora richiamate emerge che: i) la nuova disciplina regionale ridimensiona notevolmente - in misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione della sua compatibilità costituzionale - l'istituto della prorogatio delle funzioni del segretario, che viene consentita limitatamente al solo mese delle elezioni generali a fronte, invece, dei quattro mesi dall'insediamento previsti dal citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; ii) nella normativa regionale che, in questa sede, si impugna, risulta, poi, del tutto assente l'istituto della conferma automatica dell'incarico che, al contrario, per il Testo unico, si realizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall'insediamento del nuovo sindaco (cfr. art. 99, comma 3, del D.lgs. 267/2000).

25. Una tale disciplina risulta pertanto violativa dei parametri costituzionali sopra indicati.
26. A tal fine, preme richiamare quanto statuito da codesta Corte nella sentenza n. 23 del 2019, laddove ha affermato che il segretario “decaduto «automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco», come si esprime la legge, [è] ciononostante chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo non breve, non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in attesa di eventuale conferma, a garanzia della stessa continuità dell'azione amministrativa”. In particolare, in tale pronuncia, codesta Corte ha evidenziato il carattere peculiare che connota la figura del segretario comunale, il quale se “è certamente figura apicale e altrettanto certamente intrattiene con il sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative”, cionondimeno “il carattere fiduciario insito nell'atto di nomina non si esaurisce con esso..(cfr. punto 5.2. della richiamata pronuncia n. 23/2019 di codesta Ecc.ma Corte). Difatti, il segretario comunale svolge non soltanto compiti riconducibili al nucleo originario e tradizionale della funzione segretariale (come le funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui, ovvero compiti di verbalizzazione o rogito dei contratti cui l'ente è parte), ma soprattutto anche "cruciali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) nonché funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta (art. 97, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 267 del 2000)”, nonché funzioni di carattere eminentemente gestionale (specie laddove, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera e), del D.lgs. 267/2000, che rinvia all'art. 108, comma 4, del medesimo D.lgs., il segretario può essere nominato anche direttore generale).
27. Ebbene, alla luce della specificità che connota la figura del segretario comunale, la disciplina regionale che, in questa sede, s'impugna, finisce per violare i parametri costituzionali sopra riportati, e, in particolare, il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, come declinato dal legislatore nazionale nella (duplice) previsione sia di un periodo massimo di prorogatio, che dell'istituto della conferma “automatica” nell'incarico.
28. La violazione dei parametri costituzionali sopra indicati risulta poi ancor più accentuata se si considera che la cessazione dell'incarico di segretario “unionale” è delineata dalla disposizione censurata in modo da imporsi comunque all'ente, senza eccezioni e quindi non soltanto in forma di ragionevole accompagnamento in relazione alle sole Unités interessate all'entrata a regime del nuovo ordinamento apportato dalla legge regionale in esame - dunque con riferimento alle sole realtà composte da Comuni tutti avvalsi della (come sopra argomentato) imprescindibile facoltà di adesione alla predetta forma associata.
29. La descritta violazione dei parametri costituzionali sopra indicati determina pertanto l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, rappresentando il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione uno dei principi che il legislatore regionale è tenuto a rispettare nell'esercizio della sua funzione legislativa
30. Difatti, come noto, l'art. 15, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale “Le regioni a statuto speciale [...] disciplinano le materie di cui al presente capo [Capo II del Titolo IV, rubricato “Segretari comunali e provinciali “] con propria legislazione”.
31. Più nello specifico, la sentenza n. 100/2023 ha espressamente evidenziato che le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie devono ricondursi alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni: “Tale competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi «in "armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" , sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021)”.
32. Con specifico riguardo alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, codesta Corte ha espressamente ritenuto: “le norme regionali in tema di accesso all'albo valdostano sono espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia di enti locali e relative circoscrizioni - posto che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria attività di servizio in favore del comune - sia di quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale” (cfr. sentenza n. 100/2023, punto 2.2.).
33. Senonché, come precisato da codesta Corte nella pronuncia sopra indicata, entrambe le competenze legislative statutarie in esame- espressamente individuate all'art. 2. comma 1.lett. a) e b), dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, L. Cost. n. 4/1948 - incontrano i medesimi limiti delineati all'art. 2, comma 1, alinea, cit., dovendosi svolgere in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica .
34. E tra tali limiti che devono necessariamente essere rispettati figura evidentemente l'articolo 97 della Costituzione, che si ritiene violato, tra gli altri, dalla Legge regionale impugnata in questa sede.
- III. Violazione dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e agli artt. 98 e 99 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

- enti locali, normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.
35. Con il presente motivo si impugna l'art. 16 della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella Legge regionale n. 6 del 2014, che contrasta con i predetti parametri costituzionali.
36. L'art. 20-sexies, comma 1, della Legge regionale n. 6 del 2014 disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, stabilendo, al comma 1, che: "L'incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'art. 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni".
37. Quella riportata, al pari delle inevitabilmente connesse disposizioni di cui ai restanti commi dello stesso art. 20-sexies, è disposizione che si rivela non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sottesi al necessario espletamento della procedura concorsuale ai fini dell'accesso a funzioni e carriera superiori rispetto a quelli di appartenenza del personale che la disposizione censurata indica.
38. Sul punto, può richiamarsi la già citata sentenza n. 100 del 2023 di codesta Corte, che, nel sancire l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di esercizio delle funzioni dei segretari comunali (in particolare, l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6), ha affermato, al riguardo, che tale disposizione prevedeva: "un'eccezione all'obbligo di frequenza dei menzionati corsi di formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d), della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro cui è consentito l'accesso all'albo, o senza aver superato alcuno specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti locali (soggetti di cui alle lettere a e b), oppure dopo aver superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale di cui all'art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti di cui alle lettere c e d)".
39. Così facendo, "non solo non pone[va] rimedio [...], ma aggiunge[va] [...] la possibilità di iscriversi all'albo (sia pur in via straordinaria) [...] senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere".
40. Inoltre, dinanzi ad ulteriori previsioni regionali dirette a consentire l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali, e quindi l'esercizio delle relative funzioni, a categorie di soggetti ulteriori e diverse rispetto ai soli vincitori dell'apposita procedura concorsuale e del relativo corso di formazione professionale (previsti dalle leggi regionali), non oggetto dell'impugnativa in via principale, codesta Corte, nella medesima pronuncia, ha ritenuto necessario formulare un apposito monito al legislatore regionale, stigmatizzando con vigore tali disposizioni e sollecitando il medesimo legislatore regionale "a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati" (cfr. sentenza n. 100/2023, punto 8.).
41. Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, l'art. 20-sexies risulta a fortiori illegittimo, presentando il medesimo vizio di legittimità che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità della disposizione valdostana in forza della citata sentenza del 2023.
42. Difatti, la disposizione che qui si censura consente l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale a soggetti notevolmente diversi sul piano professionale da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi dell'ordinamento giuridico generale.
43. In tal modo, la disposizione in esame prescinde sia dall'espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione al corso di formazione professionale, incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali sopra indicati.
44. La violazione dell'articolo 97 della Costituzione risulta poi ulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilità viene prevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale o temporanea, senza neppure introdurre limiti espliciti a eventuali nuove attribuzioni future.
45. Così facendo, la normativa che si censura finisce per scardinare radicalmente il sistema che le regole e i principi statali (tra gli altri, il principio costituzionale del pubblico concorso e di buon andamento dell'amministrazione) pongono chiaramente a presidio della specificità professionale che connota la figura del segretario comunale.

- IV. Violazione del combinato disposto degli artt. 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, in quanto veicolo, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e comunque valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.
46. Con il presente motivo di impugnazione si impugna l'art. 10 della Legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014, con particolare riferimento al suo comma 1.
47. Più nel lo specifico, l'art. 10 della Legge n. 15 del 2025 ha sostituito l'art. 12 della predetta Legge regionale n. 6 del 2014, rubricato "Giunta", stabilendo, al comma 1, che: "La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, è sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, il Sindaco è sostituito da un Assessore delegato di volta in volta".
48. Le ipotesi di sostituzione e delega del sindaco introdotte con la citata disposizione eccedono gli ambiti di competenza legislativa regionale, ancorché di tipo primario, in materia di ordinamento degli enti locali (cfr. art. 2, primo comma, lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta), poiché introducono delle ipotesi di "ridislocazione", per quanto temporanea, delle potestà sindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente dalle pertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti locali, e precisamente dall'art 53 del medesimo Testo unico.
49. I contenuti di tale ultima disposizione integrano principi organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale e risultano applicabili all'ordinamento locale valdostano giusto il disposto dell'art. 32, comma 4, dello stesso Testo unico, come modificato dall'art. 1, comma 105, Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", per cui: "L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione".
50. Detta disposizione, in parte qua, trova applicazione nell'ordinamento locale valdostano nei limiti del successivo comma 145 che dichiara che le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 - e, quindi, anche quella di cui al comma 105 ora richiamata - sono "applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
51. Da quanto evidenziato deriva il contrasto dell'art. 12, comma 1, della Legge regionale n. 6 del 2014, come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2025, con le predette disposizioni legislative statali.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Corte Costituzionale vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma 1; 10; 15; 16 della Legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 giugno 2025, n. 29, recante "Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1", per le ragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso.

Roma, 6 agosto 2025

Edoardo MORENA
procuratore dello Stato

Lorenzo D'ASCIA
avvocato dello Stato

Depositato il 7 agosto 2025

Il Cancelliere
Roberto MILANA